



SENTENZA RIVOLUZIONARIA Ubriaco alla guida, assolto «Il test va fatto subito»

**A stomaco vuoto basta mezz'ora per il massimo
di etanolo, se si mangia il picco arriva anche
dopo due ore**



PADOVA - A stomaco vuoto o a stomaco pieno. Ma soprattutto, secondo la sentenza letta venerdì mattina a Padova, la distanza tra la bevuta e gli esami medici, sulla scia di quella che la scienza chiama la «curva alcolimetrica»

usata per indicare il picco di etanolo nel sangue, cioè il momento esatto in cui si inizia ad essere ubriachi. E se quel momento non coincide con l'istante in cui il sangue viene prelevato e si certifica il superamento della faticosa soglia di legge (lo 0,5 grammi di alcol per litro di sangue), non è detto che l'autista seduto al volante immediatamente dopo aver bevuto, non sia in grado di guidare. Ed è proprio sposando in pieno queste considerazioni, basate sulla teoria scientifica sulla solubilità dei gas in un liquido, formalizzata nel 1803 dallo scienziato inglese William Henry, che venerdì mattina il giudice Elena Lazzarin ha assolto un 24enne di Campodarsego, finito a processo con l'accusa di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza.

A trovare il giusto grimaldello sono stati i legali del giovane, gli avvocati Fabio Targa e Marco Vendramini che a chiusura della loro arringa hanno messo nelle mani del giudice un articolo apparso nel dicembre 2012 sulla rivista «Il Centauro», a firma di Michele Leoni, magistrato e presidente di una Sezione Penale del tribunale di Bologna. Il giudice, citando l'applicazione della legge di Henry, scrive che il picco dell'etanolo nel sangue, quello che determina l'ubriachezza, si ha dopo circa mezz'ora se si è bevuto a stomaco vuoto; «mentre varia da una a due ore a seconda della quantità di cibo ingerito dovendo, tale ritardo, imputarsi allo svuotamento gastrico che rallenta l'assorbimento dell'etanolo». Un caso che calzava come un guanto sulla vicenda del 24enne, uscito di strada a Camposampiero il 20 dicembre 2010 a bordo della sua Citroen C3, dopo una cena tra amici. Sul posto nessuno aveva pensato di verificare se il ragazzo, all'epoca 19enne, avesse bevuto. Solo a mezzanotte e quaranta il paziente, sul letto di un ospedale, viene sottoposto agli esami del sangue che certificano un tasso alcolico di 0,81. Il giovane è condannato a un decreto penale da oltre 4mila euro, ma si oppone scegliendo il processo. Come arringa i difensori Targa e Vendramini battono la strada della scienza, facendo leva sull'articolo de «Il Centauro» e sulla legge di Henry, spiegando come non ci fosse nessuna prova che al momento dell'impatto - quindi due ore prima dell'esame del sangue - il ragazzo fosse ubriaco. Un tesi avallata pure dal giudice che in sentenza

scrive come la distanza di orario e il leggero sfioramento del limite, «lasciano il dubbio sulla sussistenza dell'alcol al momento dell'impatto».

da corriere.it

CONSEGUIMENTO DI UNA NUOVA PATENTE A SEGUITO DI REVOCA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI

**Importante decisione del TAR VENETO: non
occorre attendere il passato in giudicato della
sentenza di condanna ma il tempo decorre dalla
data di accertamento del reato.**



Si, è stato proprio il TAR del Veneto, con la sentenza n. 288 del 9.03.2015, sez.III, a giudicare una situazione che vedeva il sig. Rossi (cognome di fantasia) ricorrere alla giustizia amministrativa per vedersi riconoscere che il periodo temporale

stabilito dal comma 3-ter dell'art. 219 del C.d.S. per ottenere una nuova patente dopo la revoca scattata per il reato di guida in stato di ebbrezza, decorre non già dal passato in giudicato della sentenza di condanna, bensì dalla data in cui è stato accertato il reato.

E i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal sig. Rossi ed hanno appunto condiviso il principio portato dalla difesa ed avallato dalla stessa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, secondo il quale, "il termine di riferimento deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nell'evidente difficoltà di assicurare un termine ragionevole e valido per ogni situazione, che, diversamente interpretando, risulterebbe di volta in volta soggetto ai tempi nei quali si addivene alla sentenza definitiva di condanna;".

Con questo nuovo indirizzo, che sovverte anche gli orientamenti scaturiti nel tempo dai pareri ministeriali, il soggetto che dovesse incorrere in una revoca della patente per violazione degli artt. 186, 186-bis e 187 del C.d.S., potrà richiedere una nuova patente, per esami, trascorsi 3 anni dalla data di accertamento della violazione e non già dalla data di giudicato della sentenza di condanna.

La guida è normale, ma lo stato di agitazione tradisce il guidatore che ha assunto cocaina

**Il reato (articolo 187 del codice della strada) di guida in
stato di alterazione psicofisica dipende dall'assunzione**

di sostanze e non dalla condotta di guida tenuta dopo averle assunte. Perciò, si deve provare non solo che l'automobilista si sia drogato, ma anche che abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l'art. 187 c.d.s. richiede l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 16387/15, depositata il 20 aprile.

Il caso

La Corte d'appello di Milano condanna un imputato per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti. Mentre era alla guida della sua macchina, era stato fermato per un controllo e, trovato in possesso di 11 involucri di cocaina, era stato constatato il suo stato di evidente alterazione. Dopo che l'uomo si era sottoposto volontariamente agli accertamenti, veniva rilevata nelle urine la presenza di cocaina. L'automobilista ricorre in Cassazione, rilevando che, nonostante non ci siano dubbi sull'accertata presenza di sostanze stupefacenti, non è stata provata la guida in condizioni psicofisiche alterate.

La Cassazione sottolinea che il reato è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Perciò, **si deve provare non solo la precedente assunzione di sostanze, ma anche che l'agente abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti.** Per verificare se c'è il reato servono un accertamento tecnico-biologico ed altre circostanze che dimostrino la situazione di alterazione. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento il codice della strada richiede l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel caso, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che non era richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida particolari, ritenendo sufficienti, come indici della conduzione del veicolo fuori dalle condizioni normali, il nervosismo e lo stato di agitazione manifestati dall'imputato agli agenti durante il controllo. Il quadro sintomatico era poi conforme all'esito positivo degli accertamenti sulle urine, eseguite 6 ore dopo, che avevano dimostrato la presenza di una percentuale rilevante di cocaina. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

fonte: dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Peculato – Elemento oggettivo – Appaltatore per l'erogazione del servizio pubblico di rimozione dei veicoli in sosta vietata – Mancato versamento di somme destinate al comune – Configurabilità – Esclusione.

Non dà luogo alla configurabilità del reato di peculato la condotta dell'appaltatore del servizio pubblico di rimozione dei veicoli in sosta vietata il quale ometta il versamento alle casse comunali della quota parte delle somme da lui introitate che, in base a quanto previsto nel contratto di appalto, sarebbe destinata al comune. **(Cass. Pen., sez. VI, n. 16164 del 11 aprile 2014) - [RIV-1406P473] (Art. 314 c.p.)**

Furto – Aggravanti – Cose esposte alla pubblica fede – Sottrazione di autovettura dotata di antifurto satellitare – Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. – Sussistenza.

La presenza, a bordo di un autoveicolo, del c.d. "sistema antifurto satellitare" non esclude, nel caso di furto, la configurabilità dell'aggravante costituita dall'esposizione della pubblica fede. **(Cass. Pen., sez. V, n. 12436 del 17 marzo 2014) - [RIV-1406P474] (Artt. 624, 625 c.p.)**

Guida in stato di ebbrezza - Circostanza attenuante della riparazione del danno ex art. 62, n. 6 c.p. - Configurabilità - Ragioni.

La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi (l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato - prima del giudizio - abbia integralmente riparato il danno mediante l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva risarcito i danni ad un veicolo e le lesioni al suo conducente cagionati a seguito della guida in stato di ebbrezza). **(Cass. Pen., sez. IV, n. 9323 del 26 febbraio 2014) - [RIV-1406P476] (Artt. 185, 186 c.p.)**

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Etilometro -- Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Circostanza aggravante di aver causato un incidente - Configurabilità - Ragioni.

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l'aggravante in oggetto. **(Cass. Pen., sez. IV, n. 09318 del 26 febbraio 2014) - [RIV-1406P478] (Art. 186)**

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Ordinanza per violazioni stradali - Emessa dal vice prefetto aggiunto - Legittimità - Fondamento.

L'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. **(Cass. Civ., sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3904) [RIV-1406P480] (Art. 204 cs.)**

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione - Necessità - Esclusione - Riconducibilità del fatto ad una ipotesi astratta di reato - Sufficienza - Fattispecie relativa al sequestro di una patente di guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso.

In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Fattispecie relativa al sequestro di una patente di guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso, nella quale la Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore valutazione in punto di indizi di responsabilità dell'indagata). **(Cass. Civ., sez. II, 05 febbraio 2014, n. 5656) [RIV-1406P488] (Art. 321 c.p.)**

Resistenza a pubblico ufficiale - Esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale - Richiesta dell'agente di polizia, ad un conducente d'auto, di declinare le generalità - Successivo tentativo di costringere il privato ad uscire dalla vettura - Assenza di elementi indicativi della pericolosità del soggetto o della commissione di illeciti - Atto arbitrario - Configurabilità.

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari nel caso dell'agente di polizia che, dopo la richiesta

(subito adempiuta) di declinare le generalità rivolta ad un soggetto in auto, tenti con violenza di costringere quest'ultimo ad uscire dalla vettura, senza addurre giustificazioni ulteriori rispetto alle già avanzate richieste, ed in assenza di elementi indicativi della pericolosità della persona o della commissione di attività illecite. (Fattispecie relativa a contestazione di resistenza a pubblico ufficiale). **(Cass. Civ., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4392) [RIV-1406P490] (Art. 337 c.p.)**

Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo - Fuga ad alta velocità ed inseguimento delle forze di polizia - Tentativo di speronare l'auto degli agenti - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla guida di un'auto, si dia alla fuga ad alta velocità per sottrarsi all'alt intimato dalle forze di polizia e, una volta raggiunto, tenti di speronare la loro vettura. (c.p., art. 337) **(Cass. Pen., sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4391) [RIV-1406P495] (Art. 337 c.p.)**

Patente - Guida senza patente - Guida di motociclo che sviluppa una potenza superiore a 11 kw. - Da parte di soggetto in possesso di foglio rosa per la patente "B" - Reato di cui all'art. 116, comma tredicesimo, C.d.S. nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 5912011 - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il reato di cui all'art. 116, comma tredicesimo, C.d.S., la guida di un motoveicolo che sviluppa potenza superiore a 11 Kw da parte di soggetto sfornito di patente di guida, anche se in possesso del foglio rosa per la patente "B". **(Cass. Pen., sez. IV, 30.01.2014, n. 04387) - [RIV-1406P498] (Artt. 52, 53, 116 cs.)**

Patente - Revoca e sospensione - Revoca - Per guida in stato di ebbrezza - Recidiva nel biennio - Termini.

In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto - reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso. **(Cass. Civ., sez. VI, 20 gennaio 2014, n. 2386) [RIV-1406P503] (Artt. 186, 187 cs.)**

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del reato - Revoca della patente - Possibilità - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente. **(Cass. Pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1907) - [RIV-1406P505] (Art. 186 cs.)**